



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia  
*Cellular Biology and Neurobiology Institute*  
IBCN

Via E. Ramarini, 32 - 00015 Monterotondo Scalo RM  
Tel. 0690091207/1208 Fax. 0690091260

Via del Fosso di Fiorano, 64, 00143 Roma RM  
Tel. 06501703025 (segreteria) Fax 06501703311

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI  
MENZA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'  
ISTITUTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA (IBCN) DEL CNR**

**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO**

**CIG. 4073400404**

**R.U.P. DOTT. DELIO MERCANTI**

## **art. 1 oggetto dell'affidamento**

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina delle condizioni di servizio inerenti l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a messo di buoni pasto cartacei del valore nominale di 8,00 (otto) euro comprensivi di IVA - in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 207 del 5 ottobre 2010 - per il personale dipendente dell'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR (di seguito IBCN-CNR).

Il personale dipendente che usufruirà del servizio di cui trattasi è pari, al momento dell'affidamento, a 101 unità.

Tenuto conto del personale riportato al comma precedente, il quantitativo stimato per 9 mesi di fornitura, ossia da Aprile a Dicembre 2012, che l'impresa aggiudicataria dovrà emettere e consegnare presso le sedi IBCN di Via di Fosso del Fiorano 64, 00134 Roma, e di Via E. Ramarini 32, 00015 Monterotondo (Roma), è di 18180 (diciottomila centottanta) buoni pasto.

Nel corso del contratto l'IBCN-CNR si riserva di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo di buoni pasto secondo il reale fabbisogno dovuto a variazioni del numero di persone aventi diritto. L'impresa aggiudicataria dovrà comunque eseguire il servizio alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto rinunciando a qualsiasi correlativa pretesa e/o richiesta di risarcimento di eventuali danni.

L'offerte presentate saranno corredate a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui come previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **art. 2 contratto di appalto**

Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, dopo la presentazione della documentazione richiesta, tra cui l'avvenuto convenzionamento con gli esercizi elencati nella offerta tecnica nel rispetto dei quantitativi minimi richiesti dal capitolato, si farà luogo alla stipula di apposito contratto fra l'impresa aggiudicataria e l'IBCN-CNR.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il presente capitolato
- b) la documentazione inerente l'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.
- c) la documentazione inerente l'offerta tecnica fornita dall'impresa aggiudicataria in sede di presentazione delle offerta economica.

## **art. 3 durata del contratto**

La durata del contratto è fissata in mesi 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con la possibilità per l'IBCN-CNR di richiedere un'estensione del servizio alle condizioni di cui a questo capitolato, per un periodo di tempo ritenuto necessario (comunque, non superiore a 90 giorni successivi alla scadenza naturale del contratto in essere) al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo appalto ai sensi dell'art. 125 del D. LGS. 163/2006.

## **art. 4 importo della fornitura**

L'importo complessivo della prestazione per il periodo indicato viene stimato dall'IBCN-CNR pari a 145.440, 00 (centoquarantacinquequattrocentoquaranta) euro.

Il prezzo unitario della prestazione viene riconosciuto, dall' IBCN CNR, pari a 8,00 (otto) euro.



Gli importi suddetti possono essere fatti oggetto di ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica da parte dei concorrenti.

a) L'importo si intende, ad ogni modo:

- come comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- come corrispettivo unitario omnicomprendivo per la prestazione del servizio di fornitura così come descritto al precedente art. 1. Gli oneri di sicurezza si considerano pari a zero.

b) Eventuali aumenti dell'imposta sul valore aggiunto lasceranno inalterato l'importo definito nel contratto.

c) durante il corso della fornitura l' IBCN-CNR potrà richiedere la modifica del valore nominale dei buoni pasto, nel limite del 20%, in diminuzione o aumento. In tal caso, la impresa aggiudicataria, dietro presentazione di idonei atti amministrativi da parte del IBCN-CNR, dovrà adeguarsi apportando la relativa modifica emettendo buoni pasto con il nuovo valore nominale.

In funzione del nuovo valore varierà il corrispettivo per la fornitura e quindi il prezzo complessivo presunto del presente appalto.

Ad ogni modo l'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare i termini e le condizioni di fornitura previsti dal presente appalto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlata pretesa di risarcimento eventuali danni.

#### **art. 5 requisiti e caratteristiche dei buoni pasto**

I buoni pasto consentiranno all'utilizzatore di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa, sette giorni a settimana, ventiquattro ore su ventiquattro, di importo pari a 8 (otto) euro, comprensivi di IVA.

I buoni pasto avranno scadenza non anteriore al dodicesimo mese successivo a quello di emissione, tale mese di scadenza dovrà essere riportato a stampa, sul frontale di ogni buono.

I buoni dovranno altresì riportare i seguenti dati:

- la denominazione dell'IBCN-CNR;
- la ragione sociale della società di emissione;
- il valore nominale espresso in euro;
- il codice identificativo del buono contenente l'anno di riferimento;
- la numerazione progressiva dei buoni presenti nel blocchetto;
- uno spazio riservato alla firma dell'utilizzatore, alla data di utilizzo e al timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono verrà speso;
- la dicitura "il buono non è cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'adozione d'idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità dei buoni pasto;

#### **art. 6 modalità di esecuzione del servizio e relativi obblighi dell'impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio in oggetto come descritto all'art.1 del presente capitolato in conformità alle seguenti prescrizioni minime:

- a) l'impresa aggiudicataria provvederà a proprie spese all'emissione e alla consegna dei buoni pasto necessari secondo le comunicazioni ricevute dall' IBCN-CNR, presso la sede indicata per la consegna entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordinativo inoltrato per via telematica dall' IBCN-CNR;

- b) I buoni pasto dovranno essere consegnati presso la sede dell' IBCN-CNR ,UFFICIO AMMINISTRAZIONE, in Via del Fosso del Fiorano, 64, Roma - in un plico sigillato intestato all'IBCN- CNR;
- c) ciascun plico dovrà contenere i buoni pasto raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo nella quantità e qualità richieste nell'ordinativo; l' IBCN-CNR si riserva la facoltà di restituire alla impresa aggiudicataria i buoni pasto ricevuti sui quali verranno riscontrate delle anomalie o modificazioni rispetto a quanto richiesto sia in termini di quantità o qualità; la restituzione avverrà entro e non oltre i trenta giorni dalla data di scadenza indicata sui buoni pasto;
- d) L'impresa aggiudicataria garantirà e assicurerà la spendibilità dei buoni pasto per sette giorni a settimana, ventiquattro ore su ventiquattro, presso una rete di esercizi convenzionati nel rispetto dell'art. 285, co. 9 del DPR 207/2010 e provvisti di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande e delle prescritte autorizzazione amministrative necessarie a svolgere le attività di cui all'art 285 comma 3 del DPR 207/2010.
- e) L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, **entro un mese dall'aggiudicazione**, convenzioni con almeno 200 esercizi ubicati nei comuni della provincia di Roma e nel comune di Roma;
- di tali esercizi l'impresa aggiudicataria dovrà fornire elenco con dettaglio degli indirizzi al termine richiesto, e in ogni caso, in qualsiasi momento tale lista subisse delle modificazioni;
  - di tali esercizi almeno 50 dovranno essere gestiti da marchi della grande distribuzione;
- f) qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte degli esercizi convenzionati segnalate dalla IBCN-CNR o si dovesse verificare una risoluzione nei rapporti di convenzione tra gli esercizi e l'impresa aggiudicataria, quest'ultima dovrà provvedere alla loro sostituzione con esercizi aventi le medesime caratteristiche entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione dell'IBCN-CNR o dalla risoluzione contrattuale;
- g) l'IBCN-CNR potrà richiedere all'impresa aggiudicataria la stipula di ulteriori convenzioni in esercizi localizzati in comuni specifici della provincia di Roma, qualora non esistenti o non soddisfacenti nel numero o nella qualità;
- h) L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire all' IBCN-CNR la totale estraneità da ogni controversia e conseguenti responsabilità o oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'impresa aggiudicataria e gli esercizi commerciali convenzionati nonché da pretese o azioni risarcitorie adite dal proprio personale dipendente o da terzi in genere, in ordine alla esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.
- i) L'impresa aggiudicataria è tenuta a conoscere le condizioni ambientali che possano essere rilevanti per la prestazione del servizio, quali condizioni del mercato, vie di comunicazione e di accesso al luogo di consegna, mezzi di trasporto, condizioni sanitarie. In relazione a questo punto, all'impresa aggiudicataria non spetterà alcun compenso ulteriore o diverso dal corrispettivo definito al seguente art. 4 in caso di difficoltà riscontrate nell'esecuzione puntuale del servizio.

#### **art. 7 obblighi dell'impresa aggiudicataria rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e del D.Lgs. 187/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza":



- a) i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
- b) I contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'IBCN-CNR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
- c) I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

### **art. 8 osservanza di ulteriori prescrizioni e norme**

L'impresa aggiudicataria, è tenuta, nella prestazione del servizio, alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contrattuali nonché delle norme contenute nel capitolato e dei provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti o che entreranno in vigore nel corso della durata contrattuale, in materia di contratti pubblici, di tracciabilità dei flussi finanziari, di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare l'oggetto della prestazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre, ad osservare le norme di sicurezza dell' IBCN CNR e tutte le prescrizioni di volta in volta emanate dalla IBCN-CNR che possano riguardare la prestazione del servizio.

### **art.9 modalità di addebito del corrispettivo complessivo**

Il corrispettivo complessivo del servizio oggetto di appalto verrà addebitato tramite presentazione di fatture mensili emesse sulla base del quantitativo di buoni pasto mensilmente consegnati all'IBCN-CNR nonché sulla base del prezzo unitario di cui al precedente art. 4 al netto del ribasso offerto.

### **art. 10 pagamenti**

1) Le fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura comprovata dal protocollo in entrata e previa attestazione della regolare prestazione del servizio.

2) Le fatture dovranno indicare l'intestazione della stazione appaltante:

**IBCN-CNR:**

**Via del Fosso di Fiorano, 64 00143 Roma**

**PI: 02118311006 - CF: 80054330586**

E contenere i seguenti elementi:

- a) il codice CIG 4073400404
  - b) il riferimento all'ordinativo emesso
  - c) il numero totale dei buoni consegnati e la relativa numerazione
- 3) Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato precedentemente comunicato all' IBCN-CNR in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 136/2010.
- 4) Il pagamento sarà subordinato all'avvenuta presentazione contestualmente alla emissione della prima fattura, della dichiarazione sulla tracciabilità e dei dati necessari alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi presso lo sportello previdenziale e all'esito positivo delle verifiche operate sulle partite di buoni consegnate.



5) il termine di cui al punto 1) si considera sospeso fino all'esito positivo delle verifiche di cui al punto 4).

6) qualora il pagamento sia sospeso per fatti imputabili all'impresa aggiudicataria il servizio di buoni pasto dovrà comunque continuare senza ritardi o difficoltà.

### **art. 11 controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto**

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni mese - allegandolo alla fattura del mese successivo - un tabulato riepilogativo della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente.

Il tabulato dovrà specificare i seguenti elementi:

- a) il mese di riferimento del tabulato;
- b) gli esercizi convenzionati presso cui sono stati utilizzati i buoni, indicando il numero progressivo dell'esercizio così come indicato nell'elenco dei servizi convenzionati consegnato all'IBCN-CNR con l'indicazione del rimborso riconosciuto per il buono pasto;
- c) quantità dei buoni pasto rimborsati;
- d) importi dei rimborsi effettuati nei confronti degli esercizi convenzionati.

### **art. 12 aggiudicazione e stipula del contratto**

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo aver proceduto alla verifica in capo alla impresa aggiudicataria, del possesso di tutti i requisiti dichiarati secondo quanto previsto dal disciplinare.

### **art. 13 garanzia per l'esecuzione del contratto**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 della L. 163/2006 nella misura del 10% dell'importo contrattuale a titolo di cauzione definitiva a garanzia della regolare esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fidejussoria di cui a questo articolo è prevista secondo le modalità di cui all'art. 40, co. 7 e all'art. 75 co. 3 e co. 7 del D. Lgs. 163/2006, e deve contenere espressamente le seguenti clausole:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile
- c) l'operatività entro 15 (quindici) giorni della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'impresa aggiudicataria.

La suddita garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D. Lgs. 163/2006 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

La mancata costituzione della garanzia di cui a questo articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **art. 14 spese di contratto di registro ed accessorie**

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese per l'organizzazione del servizio oltre alle spese di bollo e registrazione del contratto, come previsto dall'art. 139 del D. Lgs. 136/2006.



### **art.15 cessione del contratto e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità dell'atto di cessione.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di affidare in subappalto – in toto o in parte – il servizio assunto, senza preventiva autorizzazione scritta dell'IBCN-CNR.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa dall'IBCN-CNR a seguito di richiesta scritta dell'impresa aggiudicataria nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 cui si fa espressamente rinvio.

Qualora il subappalto fosse autorizzato, nel contratto di subappalto dovrà comparire un articolo recante espressamente gli obblighi del subappaltatore/subcontraente nei confronti dell'IBCN-CNR relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

L'impresa aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne daranno immediata comunicazione all'IBCN-CNR ed alla Prefettura – ufficio territoriale della provincia di Roma.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

### **art.16 penali per ritardi nelle consegne o per inadempienza nei servizi**

In caso di mancato rispetto, per cause imputabili all'impresa aggiudicataria, del termine di consegna di cui all'art. 6 lettera a) del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria sarà passibile dell'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificato il ritardo nella consegna.

L'ammontare delle penali previste non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale fatto salvo il diritto dell'IBCN-CNR al risarcimento di eventuali danni e alla risoluzione del contratto.

In caso di penale, l'ammontare relativo verrà portato direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa fermo restando l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

Qualora l'impresa aggiudicataria non emetta la suddetta nota di credito l'IBCN-CNR procederà al recupero della penale mediante escussione della garanzia di cui all'art. 13 del presente capitolato.

### **ART. 17 esecuzioni d'ufficio**

Nel caso in cui si verificano gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali a carico dell'impresa aggiudicataria e ove quest'ultima formalmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'IBCN-CNR avrà la facoltà di ordinare e far eseguire a spese dell'impresa aggiudicataria gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.

### **Art.18 decadenza dall'aggiudicazione**

La mancata attivazione della rete di esercizi convenzionati offerta in sede di gara entro 30 giorni consecutivi alla firma del contratto comporta la decadenza dell'aggiudicazione e il conseguente incameramento della garanzia fidejussoria di cui all'art. 14 del presente capitolato. L'aggiudicazione passerà al concorrente successivo in graduatoria.

### **Art. 19 revoca dell'affidamento**

L'IBCN-CNR previa eventuale applicazione del disposto all'art. 17 del presente capitolato può procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi:



- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria;
- b) arbitrario abbandono o sospensione unilaterale del servizio di fornitura dei buoni pasto;
- c) cessione unilaterale non autorizzata del contratto di fornitura;
- d) fallimento o bancarotta dell'impresa aggiudicataria.

La revoca dell'affidamento comporterà l'incameramento della garanzia di cui all'art. 13 del presente capitolato da parte dell'IBCN-CNR, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 20 Recesso dell'IBCN-CNR**

L'IBCN-CNR potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento dando formale preavviso di 20 giorni naturali e consecutivi.

L'esercizio del diritto di recesso comporterà comunque l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti per le prestazioni rese fino a tale data.

#### **Art. 21 Foro competente**

Per la definizione di eventuali controversie le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

#### **Art. 22 Ulteriori riferimenti normativi**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per l'IBCN- CNR

.....



Per l'impresa aggiudicataria

.....